



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

Parere U.L.L. n.107.2009 ( Prot. n.12152 del 31 luglio 2009)

**Voce:** Edilizia e urbanistica

**Oggetto:** Cessione alloggi popolari-Art. 26 LR 1/2008-applicabilità a fattispecie già definite ai sensi di precedenti leggi.

**Massima** Il parere rimanda ad uno precedente ( n.75 del 2008) che ha concluso per l'inapplicabilità della nuova normativa, determinante il prezzo di cessione, nella considerazione che il diritto a conseguire la proprietà dell'alloggio popolare sorge nel momento in cui l'Amministrazione manifesta la volontà di accettare la domanda dell'assegnatario, comunicandogli il relativo prezzo.

A supporto di tale soluzione viene aggiunto un argomento d'ordine testuale traibile dalla stesso art. 26 della legge regionale n. 1 del 2008 che, per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi contemplati, rinvia ai commi 1 e 2 dell'art.2 della L.R. 43 del 1993.

Si rileva infatti che, poichè le disposizioni richiamate sono state interpretate autenticamente dall'art.17 della L.R. 24-7-1997 n. 25, anche per circoscrivere l'ambito di applicazione dell'art. 26 cit. dovrà utilizzarsi lo spartiacque assunto dalla norma di interpretazione autentica che ha individuato come momento di riferimento quello della presentazione della domanda di cessione.

**Riferimenti normativi:** comma 3 art.19, co.3, L.R. 16 aprile 2003 n. 4, come sostituito da art. 26, L.R. 6 febbraio 2008, n. 1; art.17 L.R. 24 luglio 1997 n. 25.

